



Consulenti del Lavoro

▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Viale del Caravaggio, 84 - 00147 Roma

Tel. 06 549361 - Fax 06 5408282

Email: consiglionazionale@consulentidellavoro.it

Pec: consiglionazionale@consulentidellavoropec.it

C.F.: 80148330584



Roma, 07 giugno 2022

Allegato: 1

VIA EMAIL

ai Consigli Provinciali dell'Ordine dei

Consulenti del Lavoro

LL. II.

ai Consigli di Disciplina Territoriali

presso i Consigli Provinciali dell'Ordine dei

Consulenti del Lavoro

LL.II.

e, p.c.

ai Signori Consiglieri Nazionali e Revisori

dei Conti del Consiglio Nazionale dell'Ordine

dei Consulenti del Lavoro

LL. II.

Oggetto: Le Regole tecniche degli Organismi di autoregolamentazione, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90/2017, dal D. Lgs. 125/2019 e dal D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), rivolte ai Consulenti del Lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo, di controlli interni, di adeguata verifica della clientela e di conservazione documentale.

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro, in qualità di Organismo di autoregolamentazione, con delibera n. 205 del 27 maggio 2022, ha approvato le Regole tecniche rivolte ai Consulenti del Lavoro, in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività.

Le Regole tecniche sono state adottate, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del D. Lgs. 231/2007, con il parere favorevole del Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF) del 5 maggio 2022, come previsto dall'art. 5, comma 6 lett. d), del D. Lgs. 231/2007.

Le Regole tecniche adottate dal Consiglio Nazionale sono frutto di ampie ed approfondite interlocuzioni, purtroppo con tempistiche dilatate nel tempo a causa dell'emergenza epidemiologica da Covid-19, con una rete di esperti, rappresentanti del Ministero dell'economia e delle finanze, del Ministero della Giustizia, del Nucleo Speciale



Polizia Valutaria presso la Guardia di Finanza, dell'Unità di Informazione Finanziaria per l'Italia (UIF) e della Banca d'Italia.

Le Regole tecniche sono rivolte a tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all'albo, che esercitano l'attività professionale, ed hanno ad oggetto i seguenti obblighi:

- analisi e valutazione del rischio (artt. 15-16 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.);
- adeguata verifica (artt. 17-30 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.);
- conservazione della documentazione (artt. 31 e 32 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.).

La Regola tecnica n. 1 contiene indicazioni in ordine alla valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso all'attività professionale svolta nonché le misure adeguate a prevenirlo o attenuarlo, conformemente a quanto previsto all'articolo 15 del D. Lgs. n. 231/2007. In linea con quanto indicato dal Comitato sono state elencate le prestazioni normalmente rientranti nell'attività di Consulente del Lavoro, suddivise per categorie omogenee in relazione all'entità di rischio inerente, inteso come rischio proprio delle attività svolte dal professionista, in termini oggettivi e astratti e tenuto conto delle peculiarità tipiche della professione. Vengono poi offerte indicazioni concernenti la valutazione del rischio specifico con riferimento al cliente, alla tipologia delle prestazioni professionali richieste, alle caratteristiche della organizzazione dello studio professionale nonché alla luce dei fattori di rischio individuati. Dall'interrelazione tra il valore rischio inerente e quello di rischio specifico viene ottenuto il livello di rischio effettivo, in funzione del quale, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, del D. Lgs. 231/2007, il Consulente del Lavoro adempie agli obblighi di adeguata verifica della clientela applicando misure semplificate, misure ordinarie ovvero misure rafforzate.

La Regola tecnica n. 2 detta indicazioni in merito alle misure di adeguata verifica della clientela in conformità a quanto previsto dagli artt. 17 e ss. del D. Lgs. 231/2007 ed in linea con il principio dell'approccio basato sul rischio. La regola tecnica in commento offre inoltre, indicazioni circa l'esecuzione dell'adeguata verifica in forma semplificata, applicabili in presenza di un basso rischio effettivo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo ovvero in forma rafforzata, ove si riscontri un elevato rischio effettivo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo.

La Regola tecnica n. 3 offre indicazioni in merito a talune misure di adeguata verifica rafforzata della clientela da attuare in presenza persone politicamente esposte (PEP) come definite dall'articolo 1, comma 2 lett. dd), del D. Lgs. 231/2007, rinviando all'Appendice per l'individuazione di quelle che, ai sensi della citata disposizione, debbono considerarsi tali.



La Regola tecnica n. 4 contiene indicazioni in materia di identificazione della clientela, conformemente alle modalità individuate dall'articolo 19 del D. Lgs. 231/2007, tenendo conto anche delle novità introdotte dal D.L. 76/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni), convertito in Legge 120/2020, che ha introdotto importanti novità con particolare riferimento all'adeguata verifica a distanza della clientela e alle relative procedure di identificazione digitale.

La Regola tecnica n. 5 fa riferimento alla *"identificazione del titolare effettivo"* di clienti diversi dalle persone fisiche, prevedendo l'applicazione dei criteri individuati a tale scopo dall'articolo 20 del D. Lgs. 231/2007, sia per le società di capitali sia ove si tratti di persona giuridica privata, di cui al D.P.R. 361/2000 (associazione, fondazione o altra istituzione di carattere privato).

La Regola tecnica n. 6 prevede indicazioni per i professionisti ai fini dell'adempimento dell'obbligo di conservazione della documentazione conformemente a quanto previsto agli articoli 31 e 32 del D. Lgs. 231/2007, fornendo specifiche per il caso di Studio Associato e di società tra professionisti (STP).

In ragione dell'importanza della materia e delle sanzioni previste in caso di violazione delle disposizioni normative a carico dei soggetti obbligati, degli Organismi di autoregolamentazione, ivi comprese le sue articolazioni territoriali e i Consigli di Disciplina, si chiede ai Consigli Provinciali dell'Ordine e ai Consigli di Disciplina Territoriali in indirizzo, di dare la massima diffusione alle Regole tecniche adottate dal Consiglio Nazionale.

Si ricorda che, ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 231/2007, ciascuno per il proprio ambito di competenza, i Consigli Provinciali dell'Ordine e i Consigli di Disciplina Territoriali sono responsabili di:

- promuovere e controllare l'osservanza degli obblighi da parte dei professionisti iscritti all'Albo;
- provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, integrando, ove necessario, l'offerta formativa disponibile e dandone conto annualmente al Consiglio Nazionale, in occasione della rilevazione delle attività svolte in ottemperanza agli obblighi informativi nei confronti del CSF;
- intraprendere azioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute, o sistematiche ovvero plurime degli obblighi derivanti dalla normativa cui gli iscritti sono soggetti.



Si comunica, infine, che il Consiglio Nazionale predisporrà apposite sessioni formative sull'argomento in oggetto. In tali occasioni verranno analizzati esempi di casi pratici che possono essere considerati esperienze utili alla migliore comprensione ed applicazione della normativa e delle Regole tecniche in parola.

Certi della collaborazione, si porgono cordiali saluti.

IL DIRETTORE GENERALE

f.to (Francesca Maione)

FD/GM/SS/FM/vb



Consulenti del Lavoro
▼ Consiglio Nazionale dell'Ordine

Le Regole tecniche degli organismi di autoregolamentazione ai sensi dell'articolo 11, comma 2, D. Lgs. 231/2007 come modificato dal D. Lgs. 90/2017, dal D. Lgs. 125/2019 e dal D.L. 76/2020, convertito con Legge 120/2020 (c.d. Decreto Semplificazioni).

Sommario

PREMESSA: Il ruolo degli organismi di autoregolamentazione (art. 11 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.).....3

1. ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Artt. 15-16 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.) 4

1.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE 4

1.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO 7

1.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO..... 10

2. ADEGUATA VERIFICA 11

Adeguata verifica ordinaria..... 13

Adeguata verifica semplificata 13

Adeguata verifica rafforzata 13

3. PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (art. 25, comma 4, D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.)..... 14

4. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (art. 19, comma 1, D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.) 14

5. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (art. 20 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.)..... 15

6. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (Artt. 31 e 32 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.)..... 16

APPENDICE

PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE 18

PAESI TERZI CON REGIMI DEBOLI DI LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO 19

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO 20

PREMESSA: Il ruolo degli organismi di autoregolamentazione (art. 11 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.)

Il presente documento è adottato ai sensi dell'art. 11 del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231 come modificato dal D. Lgs. 25 maggio 2017 n. 90, in attuazione della Direttiva 2015/849/UE, nonché dal D. Lgs. 4 ottobre 2019, n. 125 in attuazione della Direttiva 2018/843/UE, e dal D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con L. 11 settembre 2020, n. 120 (c.d. Decreto Semplificazioni) ed è rivolto a tutti i Consulenti del Lavoro iscritti all'albo, che esercitano l'attività professionale.

Il Consiglio Nazionale, i Consigli Provinciali dell'Ordine e i Consigli di Disciplina, in qualità di organismi di autoregolamentazione, ciascuno per il proprio ambito di competenza, hanno la funzione di:

- promuovere e controllare l'osservanza degli obblighi da parte dei professionisti iscritti all'albo;
- elaborare e aggiornare le regole tecniche in materia di procedure e metodologie di analisi e valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento al terrorismo cui i professionisti sono esposti nell'esercizio della propria attività;
- elaborare e aggiornare le regole tecniche anche in materia di controlli interni, adeguata verifica della clientela, anche semplificata, e conservazione, nonché garantire l'adozione di misure idonee a sanzionarne l'inosservanza;
- provvedere alla formazione e all'aggiornamento dei propri iscritti in materia di politiche e strumenti di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
- intraprendere azioni disciplinari a fronte di violazioni gravi, ripetute, o sistematiche ovvero plurime degli obblighi derivanti dalla normativa cui gli iscritti sono soggetti;
- ricevere le Segnalazioni di Operazioni Sospette (d'ora in poi SOS) dai propri iscritti e informare prontamente l'UIF di situazioni correlate a fattispecie di riciclaggio di cui si viene a conoscenza nell'esercizio della propria attività, salva la possibilità per i professionisti di inviare direttamente le SOS alla UIF (art. 37, co. 1, e art. 11, co 4, del D. Lgs. 21 novembre 2007 n. 231);

In particolare, il Consiglio Nazionale comunica annualmente al Ministero dell'Economia e delle finanze e al Ministero della Giustizia i dati raccolti presso i Consigli Provinciali attinenti al numero dei procedimenti avviati o conclusi dagli ordini territoriali.

Gli organismi di autoregolamentazione:

- a) Individuano, ferma restando la salvaguardia dei presidi di riservatezza previsti dal D. Lgs. 231/2007 e ss. mm, le variabili rilevanti per la valutazione del rischio attraverso la mappatura di alcune categorie di dati generali richiesti ai professionisti, tratti anche dalle segnalazioni di operazioni sospette o qualsiasi altro elemento utile (a titolo esemplificativo e non esaustivo vengono presi in considerazione i settori in cui operano i professionisti, i volumi di affari trattati, le aree territoriali di attività maggiormente esposte a rischio d'infiltrazione criminale).
- b) Tengono in considerazione gli esiti dei decreti sanzionatori, comunicati agli organismi stessi dal Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'articolo 66, comma 1, del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.
- c) individuano, al fine della mitigazione del rischio, i requisiti dimensionali e organizzativi in base ai quali i professionisti adottano specifici presidi, controlli e procedure anche per l'introduzione della funzione antiriciclaggio (ivi comprese, se adeguate rispetto alle dimensioni e alla natura dell'attività, la nomina di un responsabile della funzione antiriciclaggio e la previsione di una funzione di revisione indipendente per la verifica delle politiche, dei controlli e delle procedure) ai sensi dell'articolo 16, comma 2, del D. Lgs. 231/2007 e ss.mm.

1. ANALISI E VALUTAZIONE DEL RISCHIO (Artt. 15-16 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.)

I Consulenti del Lavoro effettuano la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo connesso alla propria attività professionale e adottano le misure adeguate a prevenirlo o attenuarlo anche tenuto conto delle dimensioni e delle capacità organizzative dei propri studi professionali.

A tal fine si ritiene necessario fornire le seguenti definizioni di rischio:

Rischio inerente: rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi e astratti e tenuto conto delle peculiarità tipiche della professione, anche sulla scorta di quanto desumibile dalle risultanze dell’analisi nazionale del rischio elaborata dal Comitato di sicurezza finanziaria e periodicamente aggiornata, dalle tecniche di riciclaggio emerse nel corso d’inchieste giudiziarie e descritte nelle relazioni della Direzione Nazionale Antimafia, della Direzione Investigativa Antimafia e del Comitato di Sicurezza Finanziaria al Ministro dell’Economia e delle Finanze.

Rischio specifico: rischio proprio dell’atto o dell’operatività costituente oggetto della prestazione professionale, per come in concreto definita in occasione del conferimento dell’incarico.

Rischio effettivo: interrelazione tra la specifica classe di valore di rischio inerente e quella di valore di rischio specifico.

1.1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO INERENTE

Di seguito vengono elencate le prestazioni normalmente rientranti nell’attività di Consulente del Lavoro, suddivise per categorie omogenee, nonché in relazione all’entità di rischio inerente.

In proposito è utile ricordare che la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via preventiva delle fattispecie in ordine alle quali operi una presunzione di assenza di rischio, sicché **il professionista dovrà sempre ed in ogni caso operare la valutazione sulla presenza di rischi specifici connessi alla prestazione professionale richiesta dal cliente.**

TABELLA 1

Di seguito sono riportate le prestazioni espressamente escluse per legge (art. 17, comma 7, D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.), nonché le prestazioni che per le loro caratteristiche intrinseche non consentono la possibilità di valutare le scelte imprenditoriali, economiche, finanziarie e patrimoniali del cliente.

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON RISCHIO INERENTE NON SIGNIFICATIVO (grado di intensità 1)
Consulenze giuridiche e pareri su procedure o adempimenti legali, che non danno luogo a sviluppi finanziario-patrimoniali, e risposte a quesiti di carattere fiscale e societario. In tali ipotesi il professionista si limita ad inquadrare giuridicamente la fattispecie materiale sottopostagli dal cliente, indicando le norme applicabili e gli eventuali comportamenti da assumere.
Partecipazione quale membro del collegio sindacale/sindaco unico senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, e componente di organismo di vigilanza ex D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231. Per espressa previsione legislativa, le funzioni di controllo antiriciclaggio sono demandate alla società di revisione, al revisore esterno o ai sindaci con funzione di revisione legale dei conti quando ad essi venga delegata detta specifica funzione.

Il ruolo del sindaco senza funzione di revisore non è agganciato ad una prestazione professionale rilevante ai fini antiriciclaggio poiché, con la nomina a sindaco, il professionista incaricato entra a far parte di un organo endosocietario.

Quanto all'attività di componente di ODV, si deve osservare che non si ravvisa alcuna prestazione professionale con risvolti economici, finanziari o patrimoniali da cui possano discendere obblighi di monitoraggio ai fini antiriciclaggio.

Adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Si tratta di prestazioni espressamente escluse dalla legge.

Gestioni di posizioni previdenziali e assicurative.

Si ritiene rientrino nella causa di esenzione prevista dall'art. 17, comma 7, del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm. relativa agli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Predisposizione e invio alla Pubblica Amministrazione di pratiche di iscrizione e variazione in pubblici registri, nonché invio telematico di bilanci ed altra documentazione agli uffici competenti, compresi gli adempimenti connessi.

Si ritiene rientrino nella causa di esenzione prevista dall'art. 17, comma 7, del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm. relativa allo svolgimento dell'attività di mera redazione e trasmissione ovvero di sola trasmissione delle dichiarazioni derivanti da obblighi fiscali e degli adempimenti in materia di amministrazione del personale di cui all'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 1979, n. 12.

Attività di incaricato dall'Autorità Giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza.

Attività di incaricato di perizie e consulenze tecniche su incarico dell'Autorità Giudiziaria in ambito civile o penale.

Amministratore giudiziario.

Incarico di custode giudiziale di beni ed aziende.

Redazione di stime giurate e non su incarico dell'Autorità Giudiziale.

Trattasi di incarichi ricevuti dall'Autorità Giudiziaria con la quale il professionista si interfaccia ed alla quale segnala in ogni caso eventuali irregolarità riscontrate nell'esecuzione dell'incarico.

Docenze a corsi, convegni in aula o a distanza, master e simili, redazioni di articoli e libri, curatele di libri, riviste e banche dati, risposte a quesiti su riviste e social media.

Trattasi di prestazioni intellettuali svolte dai Consulenti del Lavoro strettamente legate al profilo professionale in cui è assente un aspetto patrimoniale e/o finanziario che fa venir meno qualsiasi adempimento inerente il monitoraggio ai fini antiriciclaggio.

Consulenza contrattuale.

Redazioni di stime e perizie di parte.

Incarico di curatore e liquidatore giudiziale e componente dell'Organismo di composizione della crisi d'impresa e d'insolvenza nonché liquidatore di cooperative.

TABELLA 2

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON <u>RISCHIO INERENTE POCO SIGNIFICATIVO</u> (grado di intensità 2)
Apposizione del visto di conformità da parte del professionista al quale non è richiesta, altresì, la tenuta della contabilità. L'apposizione del visto di conformità da parte del Consulente del Lavoro non tenutario delle scritture contabili si estrinseca nella sola attestazione della rispondenza dei dati indicati nelle dichiarazioni fiscali con i risultati delle scritture contabili secondo gli Schemi rappresentativi di comportamenti anomali ai sensi dell'articolo 6, comma 7, lettera b), del D. Lgs. 231/2007 aggiornati dall'UIF https://uif.bancaditalia.it/normativa/norm-indicatori-anomalia/index.html.
Predisposizione e gestione di un piano di assunzioni di personale comportante la valutazione di tutti gli aspetti giuridici, economici, contabili, assicurativi, previdenziali e sociali.
Assistenza e rappresentanza nella difesa tributaria e stragiudiziale.
Assistenza nel corso di ispezioni amministrative, verifiche contabili e procedure di certificazione.
Arbitrati e ogni altro incarico di composizione della controversia.

TABELLA 3

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON <u>RISCHIO INERENTE SIGNIFICATIVO</u> (grado di intensità 3)
Consulenza aziendale, amministrativa, tributaria o finanziaria.
Consulenze a qualsiasi titolo sul trasferimento delle attività economiche compreso le posizioni e i diritti dei dipendenti.
Consulenze continuative attinenti la gestione o l'amministrazione di imprese, Onlus e altri enti.
Consulenza e adempimenti in materia di contabilità e predisposizione dei bilanci di esercizio.
Assistenza e consulenza per istruttoria finanziamenti.

TABELLA 4

PRESTAZIONI PROFESSIONALI CON <u>RISCHIO INERENTE MOLTO SIGNIFICATIVO</u> (grado di intensità 4)
Gestioni d'incassi e versamenti in nome e per conto del cliente.
Gestioni di titoli, conti bancari, denaro libretti di deposito.

N.B.: ai fini della successiva individuazione del rischio effettivo, in caso di più prestazioni professionali richieste dal medesimo cliente, ma con diverso grado di intensità di rischio inerente, il professionista dovrà tener conto della prestazione con grado di intensità maggiore.

Regole minime di condotta:

Per l'esecuzione delle sopra elencate operazioni, il Consulente del Lavoro, ai fini dell'adeguata verifica, è tenuto ad acquisire, **in ogni caso**, copia in formato cartaceo o elettronico del documento di riconoscimento in corso di validità del cliente, visura CCIAA ed eventuale incarico professionale o verbale di nomina (se viene nominato componente di organismo di vigilanza ex D. Lgs. giugno 2001, n. 231 il Consulente del Lavoro acquisisce il verbale di nomina oppure la copia della delibera del Consiglio di Amministrazione o la determina dell'Amministratore Unico. In caso di incarichi conferiti dall'autorità giudiziaria il professionista incaricato acquisisce la copia della nomina da parte dell'autorità stessa) **e conserva tutto nel fascicolo intestato al cliente o all'ente/autorità che lo ha nominato.**

Resta inteso che il quadro normativo vigente esclude che possano individuarsi a monte, in via automatica e preventiva, fattispecie prive di rischio.
Sicché, **anche in presenza di un rischio inerente non o poco significativo, il professionista non potrà mai fare a meno di una valutazione in concreto del rischio specifico.**

1.2. VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Il Consulente del Lavoro valuta il rischio specifico con riferimento al cliente, alla tipologia delle prestazioni professionali richieste, alle caratteristiche della propria organizzazione di studio nonché alla luce dei fattori di rischi individuati.

Nella valutazione del rischio specifico il professionista terrà conto dei seguenti fattori:

- la natura giuridica del cliente, l'attività svolta, il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o della prestazione professionale, l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
- la tipologia e l'oggetto dell'operazione o prestazione professionale, le modalità di svolgimento, l'ammontare, la frequenza e il volume delle operazioni e la durata della prestazione professionale, la ragionevolezza dell'operazione o della prestazione professionale, in rapporto all'attività svolta dal cliente e all'entità delle risorse economiche nella sua disponibilità;
- particolari elementi di valutazione ricavabili dagli schemi di comportamenti anomali e dagli indicatori di anomalia elaborati dalla UIF, nonché contenuti nelle Comunicazioni e nelle casistiche di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo riportate nei Quaderni dell'antiriciclaggio (tale documentazione è pubblicata dalla stessa Unità nel sito <https://uif.bancaditalia.it/>).
- dimensioni dello studio professionale e modalità di organizzazione dello stesso; numero dei componenti dello studio e numero di sedi operative.

Di seguito si indicano gli aspetti in ordine ai quali dovrà essere condotta la valutazione attribuendo il livello di rischio secondo quanto indicato di seguito:

Fattore di rischio specifico	Grado di intensità
non significativo	1
poco significativo	2
significativo	3
molto significativo	4

- a) con riferimento al cliente dovranno essere valutati i seguenti elementi:
1. la natura giuridica;
 2. la prevalente attività effettivamente svolta;
 3. il comportamento tenuto al momento del compimento dell'operazione o dell'instaurazione del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
 4. l'area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte;
- b) con riferimento alla tipologia della prestazione richiesta dovranno essere valutati i seguenti elementi:
1. aspetti peculiari della prestazione richiesta;
 2. modalità di svolgimento della prestazione richiesta e/o dell'operazione;
 3. ammontare dell'operazione per la quale viene richiesto l'intervento professionale;
 4. frequenza e volume delle operazioni;
 5. durata della prestazione professionale;
 6. ragionevolezza;
 7. area geografica di destinazione;
- c) con riferimento alle caratteristiche della propria organizzazione di studio dovranno essere valutati i seguenti aspetti:
1. esercizio dell'attività in più sedi;
 2. organico e grado di complessità dell'organizzazione del lavoro;
 3. impiego di collaboratori esterni.

Il livello definitivo del rischio specifico si otterrà calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi attribuiti alle singole voci sopra elencate (cfr. infra APPENDICE):

punteggio da 1 a 1,5 rischio specifico 1 non significativo;
 punteggio da 1,6 a 2,5 rischio specifico 2 poco significativo;
 punteggio da 2,6 a 3,5 rischio specifico 3 significativo;
 punteggio da 3,6 a 4 rischio specifico 4 molto significativo.

Gli indici di basso rischio, così come definiti dall'art. 23 del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm., sono:

- a) **indici di rischio relativi a tipologie di clienti quali:**
1. società ammesse alla quotazione su un mercato regolamentato e sottoposte a vincoli di comunicazione che impongono l'obbligo di assicurare un'adeguata trasparenza della titolarità effettiva;
 2. pubbliche amministrazioni ovvero istituzioni o organismi che svolgono funzioni pubbliche, conformemente al diritto dell'Unione europea;
 3. clienti che sono residenti, hanno sede o sono registrati in aree geografiche a basso rischio, ai sensi della successiva lettera c).
- b) **indici di rischio relativi a tipologie di prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:**
1. contratti di assicurazione vita rientranti nei rami di cui all'articolo 2, comma 1, del codice delle assicurazioni private, nel caso in cui il premio annuale non ecceda i 1.000 euro o il cui premio unico non sia d'importo superiore a 2.500 euro;
 2. forme pensionistiche complementari disciplinate dal D. Lgs. 5 dicembre 2005, n. 252, a condizione che esse non prevedano clausole di riscatto diverse da quelle di cui all'articolo 14 del medesimo decreto e che non possano servire da garanzia per un prestito al di fuori delle ipotesi previste dalla legge;
 3. regimi di previdenza o sistemi analoghi che versano prestazioni pensionistiche ai dipendenti, in cui i contributi sono versati tramite detrazione dalla retribuzione e che non permettono ai beneficiari di trasferire i propri diritti;

4. prodotti o servizi finanziari che offrono attività opportunamente definite e circoscritte a determinate tipologie di clientela, volti a favorire l'inclusione finanziaria;
5. prodotti in cui i rischi di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo sono mitigati da fattori, quali limiti di spesa o trasparenza della titolarità;

c) indici di rischio relativi ad aree geografiche quali:

1. Stati membri;
2. Paesi terzi dotati di efficaci sistemi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo;
3. Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un basso livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
4. Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti, quali valutazioni reciproche ovvero rapporti di valutazione dettagliata pubblicati, prevedano e diano effettiva applicazione a presidi di prevenzione del riciclaggio e di finanziamento del terrorismo, coerenti con le raccomandazioni del GAFI.

Gli indici di elevato rischio, così come definiti dall'art. 24 del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm., sono:

a) fattori di rischio relativi al cliente quali:

1. rapporti continuativi o prestazioni professionali instaurati in circostanze anomale;
2. clienti residenti o aventi sede in aree geografiche ad alto rischio secondo i criteri di cui alla successiva lettera c);
3. strutture qualificabili come veicoli d'interposizione patrimoniale;
4. società che hanno emesso azioni al portatore o siano partecipate da fiduciari;
5. tipo di attività economiche caratterizzate da elevato utilizzo di contante;
6. assetto proprietario della società cliente anomalo o eccessivamente complesso data la natura dell'attività svolta.

b) fattori di rischio relativi a prodotti, servizi, operazioni o canali di distribuzione quali:

1. servizi con un elevato grado di personalizzazione, offerti a una clientela dotata di un patrimonio di rilevante ammontare;
2. prodotti o operazioni che potrebbero favorire l'anonimato;
3. rapporti continuativi, prestazioni professionali od operazioni occasionali a distanza, non assistiti da procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
4. pagamenti ricevuti da terzi privi di un evidente collegamento con il cliente o con la sua attività;
5. prodotti e pratiche commerciali di nuova generazione, compresi i meccanismi innovativi di distribuzione e l'uso di tecnologie innovative o in evoluzione per prodotti nuovi o preesistenti;
6. operazioni relative a petrolio, armi, metalli preziosi, prodotti del tabacco, manufatti culturali e altri beni mobili di importanza archeologica, storica, culturale e religiosa o di raro valore scientifico, nonché avorio e specie protette.

c) fattori di rischio geografici quali quelli relativi a:

1. Paesi terzi che, sulla base di fonti attendibili e indipendenti quali valutazioni reciproche ovvero rapporti pubblici di valutazione dettagliata, siano ritenuti carenti di efficaci presidi di prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo coerenti con le raccomandazioni del GAFI (Gruppo Azione Finanziaria);
2. Paesi terzi che fonti autorevoli e indipendenti valutano essere caratterizzati da un elevato livello di corruzione o di permeabilità ad altre attività criminose;
3. Paesi soggetti a sanzioni, embargo o misure analoghe emanate dai competenti organismi nazionali e internazionali;
4. Paesi che finanziano o sostengono attività terroristiche o nei quali operano organizzazioni terroristiche.

N.B.: ai fini della successiva individuazione del rischio effettivo, in caso di più prestazioni professionali richieste dal medesimo cliente, il professionista dovrà valutare il rischio specifico di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo tenendo conto del complesso delle operazioni.

Indici di rischio relativi alle caratteristiche della propria organizzazione di studio:

La complessità dell'organizzazione dello studio può influire sulla vulnerabilità dello stesso e deve quindi essere considerata nella valutazione del rischio specifico.

Indipendentemente dalle modalità con cui viene svolta la professione (studio individuale, associato o società tra professionisti), la profilazione del cliente mediante "adeguata verifica" è eseguita personalmente dal Consulente del Lavoro a cui vengono conferiti il mandato professionale e le specifiche deleghe ad operare presso gli Istituti previdenziali ed assicurativi ed in generale presso gli uffici in cui il professionista può operare con delega.

Analogamente, la segnalazione di operazioni sospette avviene esclusivamente ad opera del Consulente del Lavoro che ha ricevuto il mandato professionale.

Tuttavia, sia la presenza di un rilevante numero di collaboratori, che l'esercizio dell'attività in diverse sedi operative, può limitare i flussi informativi diretti al professionista nelle fasi successive all'adeguata verifica iniziale.

Per tale motivo, il professionista che svolge la propria attività avvalendosi di un numero di dipendenti e/o collaboratori superiore a 15 unità, ovvero esercita in più di tre sedi operative, adotta un Piano antiriciclaggio dello studio.

Il Piano antiriciclaggio dello studio conterrà:

- a) L'analisi e la verifica delle procedure lavorative interne alla luce dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- b) Il programma di formazione e aggiornamento dei collaboratori sui rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- c) Le procedure per la gestione dei flussi informativi diretti al professionista obbligato.

Il Piano antiriciclaggio dello studio dovrà essere sottoposto ad aggiornamento al variare della normativa vigente o in caso di sostanziale variazione dell'organizzazione dello studio professionale.

Qualora il professionista si avvalga di **un numero di dipendenti e/o collaboratori superiore a 30 unità, ovvero eserciti in più di 5 sedi operative**, in aggiunta al Piano antiriciclaggio dello studio dovrà designare un Responsabile della funzione antiriciclaggio.

Il Responsabile della funzione antiriciclaggio assume i seguenti compiti:

- a) assiste il professionista obbligato nella predisposizione del Piano antiriciclaggio dello studio;
- b) suggerisce l'adozione delle policy per la gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- c) ha compiti di supervisione e coordinamento delle procedure interne per la gestione dei rischi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;

1.3. VALUTAZIONE DEL RISCHIO EFFETTIVO

Il rischio effettivo è costituito dalla relazione tra il livello di rischio inerente ed il livello di rischio specifico, calcolati come indicati nei precedenti paragrafi.

L'incrocio dei fattori di rischio inerente con quelli di rischio specifico avviene con l'utilizzo della seguente matrice che si basa su una ponderazione percentuale diversificata, considerato la maggior rilevanza del rischio specifico secondo la seguente formula $RE = (RI * 40\%) + (RS * 60\%)$:

Matrice di rischio effettivo di riciclaggio e finanziamento del terrorismo

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione del 40%)	4 molto significativo	2,2	2,8	3,4	4
	3 significativo	1,8	2,4	3	3,6
	2 poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	1 non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		1 non significativo	2 poco significativo	3 significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione del 60%)			

Il professionista, incrociando i fattori di **rischio inerente** con i fattori di **rischio specifico** individua il **rischio effettivo** attribuendogli un grado di intensità come indicato nella seguente scala di valori:

Entità del rischio effettivo	Grado di intensità
non significativo	Da 1 a 1,5
poco significativo	Da 1,6 a 2,5
significativo	Da 2,6 a 3,5
molto significativo	Da 3,6 a 4

Sulla base dell’analisi e della valutazione del rischio, il professionista ottempera agli obblighi di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell’articolo 17, comma 3, del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm., mediante l’applicazione di:

- a) **regole di condotta**, come previste al paragrafo 1.1, a fronte di un **rischio effettivo non significativo** di riciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- b) **misure semplificate**, a fronte di un **rischio effettivo poco significativo**;
- c) **misure ordinarie**, a fronte di un **rischio effettivo significativo**;
- d) **misure rafforzate**, a fronte di un **rischio effettivo molto significativo**.

2. ADEGUATA VERIFICA

Il Consulente del Lavoro procede all’adeguata verifica del cliente con riferimento ai rapporti e alle operazioni inerenti allo svolgimento dell’attività professionale:

- a) **in occasione dell’instaurazione di un rapporto continuativo** o del conferimento dell’incarico per l’esecuzione di una prestazione professionale;
- b) **in occasione dell’esecuzione di un’operazione occasionale o caratterizzata da esecuzione istantanea**, disposta dal cliente, che comporti la trasmissione o la movimentazione di mezzi di pagamento d’importo pari o superiore a 15.000 euro, indipendentemente dal fatto che sia effettuata con

un'operazione unica o con più operazioni che appaiono collegate per realizzare un'operazione frazionata, ovvero che consista in un trasferimento di fondi superiore a mille euro.

Il Consulente del Lavoro deve **in ogni caso** procedere all'adeguata verifica del cliente e del titolare effettivo, nonché dell'esecutore ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.:

- a) quando vi è sospetto di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, indipendentemente da qualsiasi deroga, esenzione o soglia applicabile;
- b) in relazione ai clienti già acquisiti, quando vi sono dubbi sulla veridicità o sull'adeguatezza dei dati in precedenza ottenuti ai fini dell'identificazione è svolta nuovamente l'adeguata verifica quando opportuno, in ragione dell'innalzamento del livello di rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo associato al cliente;
- c) quando insorgono nuovi rischi e ogni qualvolta lo si ritenga opportuno.

Per regola generale, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, comma 2, D. Lgs. 231/2007 e ss. mm., le attività d'identificazione e verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo devono avvenire prima dell'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale ovvero prima dell'esecuzione dell'operazione occasionale.

Solo in presenza di basso rischio di riciclaggio o di finanziamento al terrorismo, ai sensi dell'art. 18, comma 3, del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm., l'attività di verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo può essere posticipata a un momento successivo all'instaurazione del rapporto o al conferimento dell'incarico per lo svolgimento di una prestazione professionale, qualora ciò sia necessario a consentire l'ordinaria gestione dell'attività oggetto del rapporto.

In tale ultima ipotesi, i soggetti obbligati provvedono comunque all'acquisizione dei dati identificativi del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo e dei dati concernenti la tipologia e l'importo dell'operazione e completano le procedure di verifica dell'identità dei medesimi al più presto e, comunque, **entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto o dal conferimento dell'incarico**. Decorso tale termine, qualora riscontrino l'impossibilità oggettiva di completare la verifica dell'identità del cliente, i soggetti obbligati si astengono ai sensi dell'articolo 42 del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm. e valutano, sussistendone i presupposti, se effettuare una segnalazione di operazione sospetta (SOS) ai sensi dell'articolo 35 del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.

Fermi restando gli adempimenti previsti dal D. Lgs. 231/2007 e ss. mm., il professionista svolge un controllo costante del rapporto con il cliente per tutta la sua durata del rapporto professionale, tenendo conto dell'esame della complessiva operatività. A tale proposito il professionista verifica la coerenza delle operazioni richiestegli dal cliente monitorando costantemente i dati e le informazioni acquisite, aggiornando i dati e, ove necessario, modificando il profilo di rischio.

Quando la prestazione professionale coinvolge più parti, l'adeguata verifica deve essere espletata nei confronti del cliente che conferisce l'incarico professionale ed acquisendo una compiuta cognizione delle controparti per una corretta valutazione dei rischi connessi.

Qualora la professione venga svolta in forma associata o nell'ambito di una società tra professionisti, l'adeguata verifica è espletata dal professionista incaricato dell'esecuzione della prestazione.

Le risultanze del controllo costante conducono: all'aggiornamento di dati, informazioni e profili di rischio; all'effettuazione di più ampie e approfondite verifiche (anche all'applicazione dell'adeguata verifica rafforzata); all'individuazione di anomalie e incongruenze che possono condurre alla segnalazione di operazioni sospette; al congelamento dei fondi; all'astensione dall'effettuare l'operazione; alla chiusura del rapporto.

Adeguata verifica ordinaria

Il professionista esegue l'adeguata verifica con le modalità indicate agli articoli 19, 20 e 21 del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.

Il professionista acquisisce altresì dal cliente tutte le informazioni necessarie e aggiornate con le modalità prescritte dall'articolo 22 del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm. **La dichiarazione resa per iscritto dal cliente sotto la propria responsabilità si presume veritiera in relazione alle informazioni ed ai dati forniti.**

Adeguata verifica semplificata

Le misure semplificate di adeguata verifica possono essere applicate in presenza di un basso rischio di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo. La semplificazione consiste in una riduzione della profondità degli adempimenti, i quali devono essere tutti presenti.

Le misure semplificate di adeguata verifica consistono nella possibilità di:

- **identificare** il cliente, l'esecutore, il titolare effettivo **mediante acquisizione della dichiarazione** resa ai sensi dell'art. 22 del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.;
- **dilazionare** maggiormente nel tempo il controllo costante anche acquisendo una dichiarazione dal cliente dalla quale emerga che non sono intervenute variazioni nel quadro informativo riferito in precedenza. Si ritiene che il controllo costante in ordine ai rapporti professionali continuativi che non abbiano subito sostanziali variazioni possa essere eseguito con cadenza triennale.

Adeguata verifica rafforzata

Il Consulente del Lavoro è tenuto ad applicare misure rafforzate di adeguata verifica in tutti i casi in cui riscontri un elevato rischio effettivo di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, tenuto conto dei fattori di rischio relativi al cliente, ai prodotti ed ai servizi, alla natura delle operazioni e/o dei canali di distribuzione, nonché alle aree geografiche di riferimento, come individuati dall'articolo 24 del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.

Ai fini della corretta esecuzione degli obblighi di adeguata verifica rafforzata il professionista deve attenersi ad uno o più dei seguenti comportamenti:

- a) Prestare maggiore attenzione all'identificazione dei titolari effettivi, nonché all'eventuale presenza di interposizioni fittizie di soggetti terzi, ivi comprese società di comodo; ai fini della corretta identificazione. Il professionista potrà anche:
 1. Acquisire più documenti di identità;
 2. Accertare se il cliente è in possesso di un dispositivo di firma digitale in corso di validità.
- b) Adottare misure aggiuntive di verifica quali:
 1. Acquisire eventuali certificazioni rilasciate da enti finanziari, creditizi o assicurativi assoggettati agli obblighi del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.;
 2. Chiedere al cliente di eseguire il primo pagamento relativo all'operazione richiesta tramite un conto corrente a lui intestato presso un istituto bancario non avente sede in Paesi ad alto rischio ai sensi di quanto disposto all'articolo 24, comma 2, lett. c) del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.;
 3. Verificare che il cliente o altri soggetti che il professionista sappia essere collegati al cliente risultino presenti nelle liste delle persone e degli enti associati ad attività di finanziamento del terrorismo o destinatari di misure di congelamento;
 4. Verificare che il cliente o altri soggetti che il professionista sappia essere collegati al cliente risultino sottoposti ad indagini di polizia giudiziaria o processi penali per fatti attinenti al riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo;
 5. Verificare, ove possibile, la provenienza dei fondi utilizzati per l'effettuazione dell'operazione;
 6. Consultazione di siti internet e/o social media;

7. Consultazione di data base di natura commerciale ed altri fonti ufficiali di pubblico accesso, quali Registro delle Imprese, servizi Cerved e Telemaco.

In presenza degli indici di elevato rischio sopra elencati, il professionista è tenuto ad aggiornare con frequenza la verifica sui fatti e le notizie indicate alle precedenti lettere a) e b).

Il Consulente del Lavoro sarà comunque tenuto ad applicare misure di adeguata verifica rafforzata della clientela in caso di:

- a) rapporti continuativi, prestazioni professionali ed operazioni che coinvolgono paesi terzi ad alto rischio;
- b) rapporti di corrispondenza transfrontalieri, che comportano l'esecuzione di pagamenti, con un ente creditizio o istituto finanziario di un Paese terzo;
- c) rapporti continuativi, prestazioni professionali o operazioni con clienti e relativi titolari effettivi che siano persone politicamente esposte, salvo quanto previsto dall'art. 24, comma 5 lett. c) del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.

3. PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE (art. 25, comma 4, D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.)

Le persone politicamente esposte come da art. 1, comma 2, lett. dd), del D. Lgs. 90/2007 (d'ora in poi "PEP") sono tutte le persone fisiche che occupano o hanno smesso di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche compresi i loro familiari e coloro che con tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami (cfr. infra APPENDICE).

Ai fini dell'effettuazione dell'adeguata verifica rafforzata, la qualifica di PEP rileva esclusivamente quando il soggetto agisce in qualità di privato e, dunque, conferisce un incarico professionale per la tutela di un proprio interesse e non quando opera come organo dell'ente pubblico, ovvero esercita i poteri che gli sono conferiti per lo svolgimento di funzioni dell'ente medesimo.

Si adottano le seguenti ulteriori misure:

- a) ottenere l'autorizzazione dei soggetti titolari di poteri di amministrazione o direzione ovvero di loro delegati o, comunque, di soggetti che svolgono una funzione equivalente, prima di avviare o proseguire o intrattenere un rapporto continuativo, una prestazione professionale o compiere un'operazione occasionale con tali clienti;
- b) applicare misure adeguate a stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi impiegati nel rapporto continuativo o nell'operazione;
- c) assicurare un controllo costante e rafforzato del rapporto continuativo o della prestazione professionale.

4. IDENTIFICAZIONE DEL CLIENTE (art. 19, comma 1, D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.)

L'identificazione del cliente e del titolare effettivo è svolta in presenza del medesimo cliente ovvero dell'esecutore, anche attraverso dipendenti o collaboratori del soggetto obbligato, all'uopo eventualmente delegati, e consiste nell'acquisizione dei dati identificativi forniti dal cliente, previa esibizione di un documento d'identità in corso di validità o altro documento di riconoscimento equipollente ai sensi della normativa vigente, del quale viene acquisita copia in formato cartaceo o elettronico.

Il cliente fornisce altresì, sotto la propria responsabilità, le informazioni necessarie a consentire l'identificazione del titolare effettivo.

L'obbligo d'identificazione può avvenire anche senza la presenza fisica del cliente solamente nelle fattispecie specificate dal legislatore, vale a dire:

- qualora i dati identificativi risultino da atti pubblici, scritture private autenticate o da certificati qualificati utilizzati per la generazione di una firma digitale associata a documenti informatici;
- qualora i clienti siano in possesso di un'identità digitale, di livello di garanzia almeno significativo, nell'ambito del Sistema SPID (*Sistema pubblico per la gestione delle identità digitali*) di cui all'art. 64 del D. Lgs. 82/2005 e ss. mm. ii. e relativa norma regolamentare di attuazione, nonché di un'identità digitale con livello di garanzia almeno significativo, rilasciata nell'ambito di un regime di identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento UE n. 910/2014, o di un certificato per la generazione di firma elettronica qualificata o, infine, identificati per mezzo di procedure di identificazione elettronica sicure e regolamentate ovvero autorizzate o riconosciute dall'Agenzia per l'Italia digitale;
- nel caso i dati identificativi dei clienti risultino da dichiarazione della rappresentanza dell'autorità consolare italiana;
- per i clienti già identificati dal soggetto obbligato riguardo a un altro rapporto o prestazione professionale in essere, purché le informazioni siano aggiornate e adeguate in rapporto al profilo di rischio in esame;
- per i clienti i cui dati identificativi siano stati acquisiti attraverso forme e modalità idonee, individuate dalle Autorità di vigilanza di settore.

Laddove sussistano dubbi, incertezze o incongruenze, la verifica dell'identità del cliente, dell'esecutore e del titolare effettivo avviene attraverso un riscontro della veridicità dei dati identificativi contenuti nei documenti e delle informazioni acquisite all'atto dell'identificazione. Detto riscontro può, ad esempio, essere effettuato attraverso:

- a) la consultazione del sistema pubblico per la prevenzione del furto d'identità (D. Lgs. 64/2011);
- b) il ricorso ad altre fonti attendibili e indipendenti (basi di dati ad accesso pubblico o subordinato ad autenticazione nonché quelle riferibili a soggetti privati autorizzati al rilascio d'identità digitali ovvero di un regime d'identificazione elettronica compreso nell'elenco pubblicato dalla Commissione europea a norma dell'articolo 9 del regolamento EU n. 910/2014).

Il Consulente del Lavoro deve ottenere tutte le informazioni su natura e scopo della prestazione professionale attraverso l'acquisizione e la valutazione d'informazioni sullo scopo e sulla natura del rapporto continuativo o della prestazione professionale, per tali intendendosi quelle riguardanti l'instaurazione del rapporto, alle relazioni intercorrenti tra il cliente e l'esecutore, tra il cliente e il titolare effettivo e quelle riguardanti l'attività lavorativa, salva la possibilità di acquisire, sempre e non solo in funzione del rischio, ulteriori informazioni, ivi comprese quelle concernenti la situazione economica/patrimoniale del cliente. In funzione del rischio l'acquisizione delle informazioni relative all'origine dei fondi, le relazioni d'affari e i rapporti con altri destinatari, la situazione economica e patrimoniale, la situazione lavorativa, economica e patrimoniale del titolare effettivo. Se il grado di rischio è elevato, l'acquisizione delle necessarie informazioni è indispensabile anche per prestazioni occasionali.

5. IDENTIFICAZIONE DEL TITOLARE EFFETTIVO (art. 20 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.)

Il titolare effettivo di clienti diversi dalle persone fisiche coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente ovvero il relativo controllo.

Per clienti diversi dalle persone fisiche e per i fiduciari di trust espressi, la verifica dell'identità del titolare effettivo impone l'adozione di misure, commisurate alla situazione di rischio, idonee a comprendere la struttura di proprietà e di controllo del cliente (art. 19, co. 1, lett. b).

Nel caso in cui il cliente sia una società di capitali:

- a) costituisce indicazione di proprietà diretta la titolarità di una partecipazione superiore al 25 per cento del capitale del cliente, detenuta da una persona fisica;
- b) costituisce indicazione di proprietà indiretta la titolarità di una percentuale di partecipazioni superiore al 25 per cento del capitale del cliente, posseduto per il tramite di società controllate, società fiduciarie o per interposta persona.

Nelle ipotesi in cui l'esame dell'assetto proprietario non consenta di individuare in maniera univoca la persona fisica o le persone fisiche cui è attribuibile la proprietà diretta o indiretta dell'ente, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche cui, in ultima istanza, è attribuibile il controllo del medesimo in forza:

- a) del controllo della maggioranza dei voti esercitabili in assemblea ordinaria;
- b) del controllo di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante in assemblea ordinaria;
- c) dell'esistenza di particolari vincoli contrattuali che consentano di esercitare un'influenza dominante.

Qualora l'applicazione dei criteri di cui alle lettere che precedono non consenta di individuare univocamente uno o più titolari effettivi, il titolare effettivo coincide con la persona fisica o le persone fisiche titolari, conformemente ai rispettivi assetti organizzativi o statutari, di poteri di rappresentanza legale, di poteri di amministrazione o direzione della società o del cliente comunque diverso dalla persona fisica.

Nel caso in cui il cliente sia una persona giuridica privata, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361 (esempio: Associazione, Fondazione o altra Istituzione di carattere privato), sono cumulativamente individuati, come titolari effettivi:

- i fondatori, ove in vita;
- i beneficiari, quando individuati o facilmente individuabili;
- i titolari di poteri di rappresentanza legale, di direzione e amministrazione.

I soggetti obbligati conservano traccia delle verifiche effettuate ai fini dell'individuazione del titolare effettivo.

6. OBBLIGO DI CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE (Artt. 31 e 32 D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.)

I documenti, i dati e le informazioni acquisiti sono conservati per un periodo di dieci anni dalla cessazione del rapporto continuativo, della prestazione professionale o dall'esecuzione dell'operazione occasionale attraverso sistemi idonei a garantire il rispetto delle norme in materia di privacy.

L'obbligo di conservazione della documentazione, in caso di Studio Associato e di società tra professionisti (STP), **grava sul singolo professionista che riceve l'incarico** ovvero sul responsabile della funzione antiriciclaggio, se previsto. Gli adempimenti posti a carico del singolo professionista che riceve l'incarico ovvero del responsabile della funzione antiriciclaggio dovranno essere regolati da idonee procedure interne.

Ciascun professionista adotta misure di conservazione proporzionate al rischio, tenuto conto del grado di complessità della propria struttura organizzativa.

La documentazione conservata deve consentire, almeno, di ricostruire univocamente:

- a) la data d'instaurazione del rapporto continuativo o del conferimento dell'incarico;
- b) i dati identificativi del cliente, del titolare effettivo e dell'esecutore e le informazioni sullo scopo e la natura del rapporto o della prestazione;
- c) la data, l'importo e la causale dell'operazione;
- d) i mezzi di pagamento utilizzati.

Il sistema di conservazione e accesso ai dati e alle informazioni deve assicurare:

- a) l'accessibilità completa e tempestiva ai dati e alle informazioni da parte delle autorità di cui all'articolo 21, comma 4, lettera a) del D. Lgs. 231/2007 e ss. mm.;
- b) la tempestiva acquisizione, da parte del soggetto obbligato, dei documenti, dei dati e delle informazioni, con indicazione della relativa data. È considerata tempestiva l'acquisizione conclusa entro trenta giorni dall'instaurazione del rapporto continuativo o dal conferimento dell'incarico per lo svolgimento della prestazione professionale, dall'esecuzione dell'operazione o della prestazione professionale, dalla variazione e dalla chiusura del rapporto continuativo o della prestazione professionale;
- c) l'integrità dei dati e delle informazioni e la non alterabilità dei medesimi in seguito alla loro acquisizione;
- d) la trasparenza, la completezza e la chiarezza dei dati e delle informazioni nonché il mantenimento della storicità dei medesimi.

Il fascicolo della clientela può essere tenuto in modalità cartacea, elettronica o dematerializzata con l'obbligo di conservazione per dieci anni dalla fine della prestazione professionale, contenente la seguente documentazione:

- ☐ Copia documento di riconoscimento in corso di validità del cliente e del titolare effettivo
- ☐ Fotocopia tesserino codice fiscale (per le persone fisiche)
- ☐ Fotocopia della certificazione di attribuzione della Partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (per le persone fisiche)
- ☐ Fotocopia della certificazione di attribuzione del Codice Fiscale e della Partita IVA rilasciata dall'Agenzia delle Entrate (per le persone giuridiche)
- ☐ Visura camerale periodicamente aggiornata con indicazione di quote sociali, poteri di rappresentanza e sue limitazioni, oggetto sociale, ecc.
- ☐ Verbali di nomina del CDA
- ☐ Ulteriore documentazione per l'individuazione del titolare effettivo
- ☐ Copia dell'incarico professionale
- ☐ Dichiarazioni del cliente sullo scopo e natura della prestazione richiesta e sui mezzi economici e finanziari per attuarla
- ☐ Scheda per l'adeguata verifica della clientela
- ☐ Scheda valutazione del rischio
- ☐ Scheda per il controllo sul rispetto delle limitazioni dell'utilizzo del contante
- ☐ Documentazione relativa alla cessazione dell'incarico
- ☐ Eventuale documentazione possibilmente firmata dal cliente comprovante l'attività di consulenza sul precontenzioso
- ☐ Ogni altro documento o annotazione che il professionista ritenga di conservare.

APPENDICE

PERSONE ESPOSTE POLITICAMENTE

L'art. 1, comma 2, lett. dd), del D. Lgs. n. 231/2007 definisce PERSONE POLITICAMENTE ESPOSTE (d'ora in poi "PEP") tutte le persone fisiche che occupano o hanno smesso di occupare da meno di un anno importanti cariche pubbliche compresi i loro familiari e coloro che con tali soggetti intrattengono notoriamente stretti legami, quali:

- Presidente della Repubblica, Presidente del Consiglio, Ministro, Vice-Ministro e Sottosegretario, Presidente di Regione, Assessore Regionale, Sindaco di capoluogo di provincia o città metropolitana, Sindaco di comune con popolazione non inferiore a 15.000 abitanti, nonché cariche analoghe di Stati esteri;
- Deputato, Senatore, Parlamentare Europeo, Consigliere Regionale, nonché cariche analoghe di Stati esteri;
- Membro degli organi direttivi centrali di partiti politici;
- Giudice della Corte Costituzionale, Magistrato della Corte di Cassazione o della Corte dei Conti, Consigliere di Stato e altri componenti del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione siciliana nonché cariche analoghe in Stati esteri;
- Membro degli organi direttivi delle banche centrali e delle autorità indipendenti;
- Ambasciatore, incaricato d'affari ovvero cariche equivalenti in Stati esteri, Ufficiale di grado apicale delle forze armate ovvero cariche analoghe in Stati esteri;
- Componente degli organi di amministrazione, direzione o controllo delle imprese controllate, anche indirettamente, dallo Stato italiano o da uno Stato estero, ovvero partecipate, in misura prevalente o totalitaria, dalle Regioni, da Comuni capoluoghi di provincia e città metropolitane e da Comuni con popolazione complessivamente non inferiore a 15.000 abitanti;
- Direttore Generale di ASL e di azienda ospedaliera, di azienda ospedaliera universitaria e degli enti del Servizio sanitario nazionale;
- Direttore, Vicedirettore e membro dell'organo di gestione o soggetto svolgenti funzioni equivalenti in organizzazioni internazionali

Familiari di PEP: si tratta di genitori, coniuge o persona legata in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili alla PEP, e figli e loro coniugi e persone legate ai figli in unione civile o convivenza di fatto o istituti assimilabili.

Persone con cui le PEP intrattengono notoriamente stretti legami: persone fisiche legate alla PEP per via della titolarità effettiva congiunta di enti giuridici o di altro stretto rapporto d'affari oppure detentori solo formali del controllo totalitario di un'entità notoriamente costituita, di fatto, nell'interesse e a beneficio di una PEP.

PAESI TERZI CON REGIMI DEBOLI DI LOTTA CONTRO IL RICICLAGGIO E IL FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

Alla data di pubblicazione delle presenti Regole tecniche i Paesi terzi ad alto rischio sono i seguenti:

- 1 Afghanistan
- 2 Bahamas
- 3 Barbados
- 4 Botswana
- 5 Cambogia
- 6 Ghana
- 7 Iraq
- 8 Giamaica
- 9 Mauritius
- 10 Mongolia
- 11 Myanmar/Birmania
- 12 Nicaragua
- 13 Pakistan
- 14 Panama
- 15 Siria
- 16 Trinidad e Tobago
- 17 Uganda
- 18 Vanuatu
- 19 Yemen
- 20 Zimbabwe

<https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020R0855&qid=1638373809027&from=IT>
REGOLAMENTO DELEGATO (UE) 2020/855 DELLA COMMISSIONE del 7 maggio 2020, recante modifica del regolamento delegato (UE) 2016/1675 che integra la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda l'aggiunta di Bahamas, Barbados, Botswana, Cambogia, Ghana, Giamaica, Maurizio, Mongolia, Myanmar/Birmania, Nicaragua, Panama e Zimbabwe nella tabella di cui al punto I dell'allegato e il depennamento dalla stessa tabella di Bosnia Erzegovina, Etiopia, Guyana, Repubblica democratica popolare del Laos, Sri Lanka e Tunisia.

IMPORTANTE: l'elenco potrebbe subire variazioni a seguito di riesame ad opera della Commissione Europea alla luce dei progressi compiuti dai Paesi terzi ad alto rischio verso l'eliminazione delle carenze strategiche nei loro regimi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo, ovvero dell'individuazione di nuovi Paesi i cui regimi di AML/CFT presentano carenze strategiche.

VALUTAZIONE DEL RISCHIO SPECIFICO

Nominativo cliente:

- ☐ 1^ verifica
- ☐ verifica successiva

a) Valutazioni riferibili al cliente	Grado di intensità
Natura giuridica	
Prevalente attività svolta effettivamente	
Comportamento tenuto all'instaurazione del rapporto o nel compimento dell'operazione	
Area geografica di residenza o sede aziendale del cliente o della controparte	
b) Valutazioni riferibili alla prestazione richiesta	
Aspetti peculiari della prestazione richiesta	
Modalità di svolgimento della prestazione richiesta e/o dell'operazione	
Ammontare dell'operazione per la quale viene richiesto l'intervento professionale	
Frequenza e volume delle operazioni	
Durata della prestazione professionale	
Ragionevolezza	
Area geografica di destinazione	
c) Valutazioni riferibili all'organizzazione di studio	
Esercizio di attività in più sedi	
Organico collaboratori e grado di complessità dell'organizzazione lavoro	
Eventuale impiego di collaboratori esterni	
TOTALE	
VALORE MEDIO	

Fattore di rischio specifico	Grado di intensità
non significativo	1
poco significativo	2
significativo	3
molto significativo	4

Il livello definitivo del rischio specifico si otterrà calcolando la media aritmetica semplice dei punteggi attribuiti alle singole voci sopra elencate:
punteggio da 1 a 1,5 rischio specifico non significativo;
punteggio da 1,6 a 2,5 rischio specifico poco significativo;
punteggio da 2,6 a 3,5 rischio specifico significativo;
punteggio da 3,6 a 4 rischio specifico molto significativo.